

## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### PROTOCOLLO D'INTESA PER LA MESSA ALLA PROVA

Nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio permanente MAP istituito presso la Presidenza del Tribunale di Roma sono state confermate le linee guida e le modalità esecutive dell'istituto della messa alla prova (MAP) come concordate nel luglio 2015 tra il Presidente del Tribunale di Roma, il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria del Lazio ed i Presidenti del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale di Roma.

Con particolare riferimento alle modalità operative sono state anche concordate talune modifiche/integrazioni al testo originario, l'opportunità delle quali è emersa nel corso dell'esperienza tratta nel primo triennio di applicazione della prova.

Per facilità di consultazione si riporta di seguito il testo integrale delle modalità operative contenute nel Protocollo di intesa con le predette modifiche.

Il nuovo Protocollo MAP, comprensivo delle citate modifiche, viene sottoscritto come di seguito dal Presidente del Tribunale di Roma, dal Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise (UIEPE) e dai Presidenti del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale di Roma, con immediata operatività dello stesso.

#### Modalità operative:

1. La domanda di redazione del programma di trattamento va presentata in originale all'UIEPE competente in base al domicilio dell'indagato/imputato. La predetta richiesta dovrà essere sempre accompagnata dalla documentazione comprovante i dati ivi dichiarati ed individuata in modo da consentire lo svolgimento della "indagine" e la "elaborazione" delle considerazioni, che l'UIEPE è chiamato a fare ai sensi dell'art. 141-ter disp. att. c.p.p. E' auspicabile che sia lo stesso imputato/indagato, se libero, a depositare la predetta domanda al fine di poter effettuare immediatamente il colloquio iniziale con gli operatori specializzati dell'UIEPE; altrimenti il medesimo, se libero, dovrà presentarsi presso la sede del competente UIEPE per lo svolgimento del colloquio iniziale entro i successivi cinque giorni. L'interessato o un suo procuratore speciale potrà presentare la domanda di redazione del programma di trattamento anche tramite PEC all'indirizzo: [segreteria tecnica.uepe.romagiustiziacerit](mailto:segreteria tecnica.uepe.romagiustiziacerit)

La domanda di elaborazione del programma di trattamento dovrà in ogni caso essere redatta secondo il modulo allegato al presente Protocollo e dovrà contenere anche la documentazione obbligatoria di cui all'elenco indicato nel predetto modulo;

2. L'UIEPE rilascerà attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di cui al punto 1., che l'interessato o il suo difensore avrà cura di depositare all'Autorità giudiziaria precedente. Nel caso in cui non vi sia il tempo necessario alla redazione della suindicata richiesta deve essere comunque chiesta all'UIEPE una presa in carico per la redazione del programma di trattamento; in questo caso l'UIEPE rilascerà una attestazione di presa in carico da produrre all'Autorità giudiziaria precedente, che sulla base di essa potrà rinviare per dare modo all'interessato di predisporre la richiesta di

programma di trattamento. Dopo la presa in carico, la domanda di cui al punto 1. deve essere formalizzata appena possibile con allegazione di tutti i documenti necessari e comunque non oltre i successivi 10 giorni: il Giudice pertanto fisserà l'udienza di cui al punto 3. tenendo presente tale termine;

2-bis. viene istituito apposito "Sportello MAP" presso il Tribunale di Roma, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13, ove gli imputati/indagati, i difensori, le associazioni o enti interessati possono trarre tutte le informazioni utili, anche quelle per la predisposizione delle domande di ammissione alla MAP, nonché possono acquisire tutti i moduli necessari all'avvio della relativa procedura.

All'interno del predetto ufficio l'imputato/indagato, personalmente o per il tramite del suo procuratore speciale, può in parziale deroga a quanto indicato nel presente Protocollo consegnare ai funzionari UIEPE ivi presenti la domanda di elaborazione del programma di trattamento, anziché presentarla presso la sede dell'UIEPE. Il funzionario UIEPE, verificata la completezza della domanda (vedi modulo allegato al presente Protocollo) con relativa documentazione (vedi elenco contenuto nel predetto modulo allegato), la trasmette all'UIEPE, rilasciando attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di cui al punto 1. e comunicando la data del colloquio con l'interessato, che si dovrà pertanto presentare nella data indicata presso la sede dell'UIEPE, sita in via Ostiense n. 131, pena la chiusura della relativa pratica con immediata comunicazione al Giudice competente ad opera dell'UIEPE.

Nel caso in cui non vi sia stato il tempo di redigere compiutamente la suindicata richiesta, il funzionario UIEPE può parimenti rilasciare attestazione di presa in carico, di cui meglio al punto 2. del presente Protocollo, da produrre all'Autorità giudiziaria procedente; in tale caso la domanda di cui al punto 1. dovrà comunque essere formalizzata appena possibile con allegazione di tutti i documenti necessari e comunque non oltre i successivi 10 giorni dall'attestazione: il Giudice pertanto fisserà l'udienza di cui al punto 3. tenendo presente tale termine.

Presso il predetto Sportello verranno attivate le suindicate attività solo con riferimento alle prove di competenza del Tribunale di Roma;

3. all'udienza nella quale viene presentata la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, al Giudice devono essere prodotti anche la domanda di trattamento con attestazione di deposito dell'UIEPE ed i relativi allegati. Il Giudice valuterà l'ammissibilità della richiesta e poi, se ritenuta ammissibile, potrà comunque respingere la domanda ove già emerga che non è possibile escludere nei confronti dell'interessato, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p. e anche alla luce delle informazioni eventualmente acquisite ex art. 464-bis, comma 5, c.p.p., che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati;

4. nel caso invece di delibazione positiva il Giudice rinvierà non prima di 3 mesi, per consentire la predisposizione del programma di trattamento, che verrà redatto dal competente UIEPE entro 3 mesi con decorrenza dall'arrivo della comunicazione di cui al punto 5. o comunque entro la data della udienza di rinvio, se fissata oltre tale termine;

5. il provvedimento del Giudice contenente l'esito della decisione di cui al punto 3. verrà comunicato immediatamente via PEC o in subordine via e-mail all'UIEPE competente a cura della Cancelleria del Giudice o in alternativa, su esplicita disposizione del Giudice, a cura del difensore;

6. esaminate la domanda e la documentazione presentata e preso atto del consenso del richiedente, l'UIEPE, previa accertamenti del caso, redigerà il programma di trattamento e trasmetterà questo ultimo via PEC o in subordine via e-mail all'Autorità giudiziaria procedente; l'originale, completo dell'intera documentazione presentata con la domanda, sarà consegnato alla difesa o all'interessato che si occuperà di depositarlo immediatamente al Giudice;

7. l'UIEPE, al fine della redazione del programma di trattamento, effettuerà l'indagine socio familiare nelle modalità ritenute più opportune in relazione alla particolarità del caso, qualora non si ritengano sufficienti la documentazione presentata all'atto della richiesta ed il colloquio iniziale con l'interessato; in ogni caso per le contravvenzioni punite con la sola ammenda o con la pena alternativa e per i delitti puniti con la sola multa non sarà necessaria alcuna indagine suppletiva;

8. lo schema base del programma di trattamento, allegato al presente protocollo, verrà opportunamente adattato al caso particolare (personalità dell'imputato/indagato, sue condizioni di vita, lavoro, titolo di reato, ecc.) ed integrato dall'UIEPE, anche con il contributo, se ritenuto necessario, di uno psicologo/criminologo dell'UIEPE, con l'indicazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e eventualmente dell'attività di volontariato se reperita, con l'indicazione delle modalità di riparazione o di risarcimento del danno, ove possibile, e con l'indicazione delle modalità di attuazione della mediazione, se attuabile nel caso concreto. Quando l'articolazione delle modalità relative alla riparazione, al risarcimento o alla mediazione necessiti di accertamenti e contatti preventivi più complessi ed esplicabili in un periodo superiore a tre mesi, il programma di trattamento verrà comunque redatto dall'UIEPE nel termine di tre mesi e verrà ivi specificato che l'imputato ha sottoscritto il relativo impegno, ma che sono ancora in corso da parte dell'UIEPE le attività finalizzate all'individuazione delle relative modalità trattamentali; in questo caso verrà indicato inoltre dall'UIEPE il periodo di presumibile conclusione delle predette attività preliminari: il Giudice potrà a questo punto ammettere l'imputato alla prova con possibilità successiva di modificazione del programma al fine di inserire le relative modalità. Non sono previste prescrizioni orarie o limitazioni di circolazione nel territorio nello schema base del programma: sarà eventualmente il Giudice, ove ritenga, ad inserirle nel programma definitivo, previa acquisizione del consenso dell'interessato,

9. il Giudice, valutata l'idoneità del programma di trattamento anche all'esito delle eventuali integrazioni e modifiche dal medesimo stabilite con il consenso dell'interessato, disporrà la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova dell'interessato, indicando il periodo di sospensione e la durata della messa alla prova e rinviando ad udienza fissa, la cui data verrà individuata aggiungendo almeno 2 mesi alla data di prevedibile conclusione della misura per consentire all'UIEPE di predisporre una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova. Nel caso in cui l'imputato venga ammesso alla prova, la Cancelleria del Giudice trasmetterà immediatamente via PEC o in subordine via e-mail l'ordinanza relativa con l'allegato programma di trattamento definitivo al fine della sua sottoscrizione da parte dell'imputato/indagato; verrà comunicato tempestivamente anche il rigetto del Giudice per consentire la chiusura della pratica da parte dell'UIEPE;

10. entro 10 giorni dall'emissione dell'ordinanza di ammissione alla prova l'imputato/indagato dovrà presentarsi presso il competente UIEPE al fine di sottoscrivere il verbale di sottoposizione alle prescrizioni, da cui decorrerà il periodo di esecuzione della prova: al fine di rendere effettivo tale termine, ne dovrà essere data menzione in ogni programma di trattamento. Al momento della sottoscrizione delle prescrizioni e nel caso in cui sia venuta meno la disponibilità dell'ente, associazione o organismo proponente il lavoro di pubblica utilità, dovrà essere sospesa dall'UIEPE la sottoscrizione con immediata comunicazione scritta al Giudice precedente, che adotterà, se del caso, le opportune decisioni;

11. le relazioni periodiche dell'UIEPE sull'andamento della prova verranno inviate al Giudice che ha emesso l'ordinanza di ammissione alla prova ogni tre mesi ed ogni mese se la prova abbia una durata inferiore. La relazione finale verrà inviata dall'UIEPE senza alcuna richiesta del Giudice e non oltre due mesi dalla conclusione della prova medesima;

12. con le modalità di comunicazione sopra indicate verrà inviata dalla Cancelleria del Giudice al competente UIEPE copia del provvedimento del Giudice emesso ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. o dell'art. 464-octies c.p.p. ;


13. si conferma l'Osservatorio Permanente MAP, ove verranno indirizzati da parte dei Giudici, dell'Avvocatura e dell'UIEPE tutte le questioni ed i problemi collegati all'attuazione delle norme sull'istituto della messa alla prova. In quella sede verranno prese le iniziative opportune anche mediante riunioni con tutti gli operatori coinvolti e potranno essere formulate proposte di modifica e di integrazione del presente Protocollo;

14. si allegano al presente testo i moduli tipo della richiesta di elaborazione del programma di trattamento da indirizzare all'UIEPE, schema generale di programma di trattamento, nonché nuova determinazione delle fasce di durata della MAP a fronte delle pene edittali.

L. c. s.

Roma, 14/10/2017

Il Presidente del Tribunale  
Il Direttore UIEPE  
Il Presidente del Consiglio dell'ordine  
Il Presidente della Camera penale

The image shows four handwritten signatures in black ink, corresponding to the list of recipients. The signatures are written in a cursive style. The first signature is positioned above the list, the second is to the right of the first two items, the third is below the first two items, and the fourth is below the last two items.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile:

FASCIA A)

Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese

FASCIA B)

Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 3 mesi

FASCIA C)

Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi

FASCIA D)

Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi

FASCIA E)

Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 7 a 12 mesi

FASCIA F)

Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 9 a 18 mesi